

S T A T U T O

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Parma, Via Federico II n. 11/C, l'associazione denominata "Gruppo Cinofilo Parmense", a tempo indeterminato e senza scopo di lucro.

L'Associazione "Gruppo Cinofilo Parmense", è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

L'Associazione "Gruppo Cinofilo Parmense" ha lo scopo di valorizzare le razze canine e potenziarne l'allevamento ai fini zootecnici e sportivi, mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all'ENCI supporto locale in ambito provinciale e sub-provinciale.

L'Associazione "Gruppo Cinofilo Parmense" riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonchè di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonchè nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

L'Associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.

- ARTICOLO 2 -

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione:

- a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva le norme e le direttive, espletando scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;
- c) organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con le discipline

da questo stabilite.

ASSOCIATI

ARTICOLO 3

Possono essere associati tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio.

ARTICOLO 4

Gli associati si dividono in ordinari e sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare associati onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nel campo della cinofilia.

Agli associati onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 5

Per far parte dell'associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due associati presentatori ed indirizzata al presidente.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e la disciplina relativa nonchè ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall'assemblea.

La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

- ARTICOLO 6

L'assemblea generale stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'associazione dagli associati.

ARTICOLO 7

L'iscrizione vale per l'annata in corso e vincolerà per l'anno successivo qualora l'associato non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

ARTICOLO 8

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- c) per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di associato perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ARTICOLO 9

L'esercizio dei diritti spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota per l'anno in corso.

ORGANI

ARTICOLO 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio (composto dai consiglieri eletti);
- c) il presidente;
- d) il comitato probiviri;
- e) il collegio sindacale o dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 11

L'assemblea generale è composta dagli associati in regola con il versamento della quota per l'anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democrati-

cità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deleghe debbono essere depositate dall'associato cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, ne è consentito che un associato delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Non è ammesso il voto per posta.

ARTICOLO 12

L'assemblea generale degli associati è presieduta dal presidente oppure da uno dei presenti eletto prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, unitamente, se del caso, a due scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'assemblea generale degli associati si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

- ARTICOLO 13 -

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta al-

l'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal presidente con l'invio per posta agli associati degli inviti a parteciparvi, che debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno da trattare.

L'assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno degli associati ordinari e sostenitori.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Gli associati onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

- ARTICOLO 14 -

L'assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'associazione;
- b) sulla elezione delle cariche dell'associazione;
- c) sui rendiconti finanziari;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie degli associati prevista nell'articolo 4;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo dell'associazione.

Spetta, inoltre, all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- ARTICOLO 15 -

Il consiglio è composto da tre a nove consiglieri eletti dall'assemblea generale fra gli associati.

I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea

generale per le nuove elezioni del consiglio.

- ARTICOLO 16 -

Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti, e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni e, in genere, esegue le deliberazioni delle assemblee.

- ARTICOLO 17 -

Il consiglio provvede, altresì, alla nomina del presidente e di un vice presidente, di un segretario ed eventualmente di un tesoriere.

Il presidente e il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il tesoriere possono anche non essere consiglieri: non lo saranno mai allorchè ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

- ARTICOLO 18 -

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente

almeno tre giorni prima di ciascuna riunione.

Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vice presidente o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano d'età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

- ARTICOLO 19 -

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perchè siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina.

In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario, anche non consigliere purchè associato. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

- ARTICOLO 20 -

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dagli associati;
- b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

- ARTICOLO 21 -

L'esercizio finanziario va dal giorno primo gennaio al trentuno dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale degli associati, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale degli associati va trasmesso in copia all'Enci.

In ogni caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio

sarà devoluto a scopi di beneficenza, nei modi e forme deliberati dall'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

- ARTICOLO 22 -

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio composto da tre sindaci, eletti dall'assemblea generale, durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili. L'assemblea generale procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

- ARTICOLO 23 -

Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonchè le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione "Gruppo Cinofilo Parmense" nonchè alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

Il collegio dei probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale, anche fra associati che non ricoprono già la carica di consigliere o sindaco. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un associato deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei

probiviri.

Qualora uno dei probiviri non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina in sostituzione.

Le denunce a carico di un associato devono essere con chiara sottoscrizione avanzate per iscritto al consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltoagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il presidente dell'associazione.

In caso di mancanze gravi il consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente l'associato dall'esercizio dei diritti in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un associato sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un associato, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale che si pronuncerà in via definitiva.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione "Gruppo Cinofilo Parmense" sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

L'Associazione "Gruppo Cinofilo Parmense" ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

VARIE

- ARTICOLO 24 -

Tutte le cariche in seno all'associazione sono gratuite.

- ARTICOLO 25 -

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal consiglio direttivo, oppure da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto in

assemblea.

In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

- ARTICOLO 26 -

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali di diritto.